



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
17 febbraio 2020**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12276 - A2A ENERGIA/ASM ENERGIA	
<i>Provvedimento n. 28107</i>	5
C12277 - SORGENIA POWER/RAMO D'AZIENDA DI A2A TRADING COSTITUITO DALLA CENTRALE A CICLO COMBINATO SITA IN PROVINCIA DI LODI	
<i>Provvedimento n. 28108</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	13
AS1645 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA - RIASSETTO SOCIETARIO DI VENTURA SPA	13
AS1646 - LIBERALIZZAZIONE MERCATI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS	18

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1645 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA - RIASSETTO SOCIETARIO DI VENTURA SPA

Roma, 12 novembre 2019

Automobile Club d'Italia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 5 novembre 2019, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle Deliberazioni del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia (ACI) del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto l'operazione di riassetto societario della Ventura S.p.A., trasmesse in data 24 settembre 2019 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche "TUSPP").

La prima deliberazione autorizza la costituzione da parte di Ventura S.p.A. - società partecipata da ACI per il 90% e dalla BCD Travel Holding BV per il restante 10% - di una società da essa controllata al 100%, alla quale conferire i rami di azienda concernenti le attività di *Business Travel, Mice Fairs & Sport e Travel Service Provider*. La deliberazione prevede inoltre che la Ventura S.p.A. procederà alla cessione della costituenda società alla BCD Travel Holding BV e acquisterà la partecipazione del 10% che la BCD Travel Holding BV detiene nel capitale sociale della stessa Ventura S.p.A.. In sostanza, con tale operazione la società BCD Travel Holding BV uscirà dalla compagine societaria della Ventura S.p.A. e acquisterà da quest'ultima (attraverso un nuovo veicolo societario) i rami di azienda relativi alle attività di *Business Travel, Mice Fairs & Sport e Travel Service Provider*.

Con la seconda deliberazione viene autorizzata la società Ventura S.p.A., svuotata dunque delle attività di servizi turistici e connessi, "*ad acquistare la totalità delle azioni della Società Blueteam Travel Network*".

La Blueteam Travel Network S.r.l. fa parte di un gruppo societario attivo nella fornitura di servizi turistici e "*si posiziona tra le prime Travel Management Company sul territorio nazionale, con un volume transato di circa 232 milioni di euro*". Da quanto emerge nella delibera, il gruppo è composto dalle società Blueteam Travel Network S.r.l., Universal Turismo S.r.l., Globe Travel S.r.l. e Blueteam Travel USA, operanti nel settore dei viaggi *business* e dell'organizzazione di eventi, nonché dalle società BeTravel S.r.l., attiva nel settore del *leisure*, Blumade S.r.l., attiva nel settore tecnologico e preposta alla fornitura di servizi digitali al gruppo, e Blueteam International Growth Inc., società di

diritto statunitense. L'operazione prevede la fusione delle predette società (ad esclusione di Blueteam International Growth Inc., che verrà convertita in una *branch* di Blueteam Travel Network S.r.l.) e la trasformazione di Blueteam Travel Network S.r.l. in una società per azioni.

La società Ventura S.p.A. farà fronte alla spesa relativa all'acquisto del gruppo Blueteam con l'utilizzo del corrispettivo derivante dalla menzionata cessione di talune *business unit* a BCD Travel Holding VB, nonché mediante apposito finanziamento da parte di ACI.

L'Autorità, in merito a tali deliberazioni, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2018¹, ACI e gli AC provinciali hanno adottato propri Regolamenti per adeguarsi ai principi generali desumibili dal TUSPP², tenendo anche conto delle indicazioni espresse dall'Autorità con il parere motivato inviato ad ACI nel mese di maggio 2019, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990³.

In particolare, il *Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI* stabilisce, in conformità all'art. 4, comma 1, del TUSPP, che l'oggetto sociale delle società partecipate da ACI debba prevedere esclusivamente l'esercizio di attività *strettamente necessarie* per il perseguimento delle finalità istituzionali di ACI (cfr. artt. 2.3⁴ e 4.1⁵ del Regolamento).

L'art. 4, comma 1, del TUSPP sancisce infatti il principio generale delle "stretta necessarietà" delle partecipazioni pubbliche, ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*" (c.d. vincolo di scopo)⁶. In base al successivo comma 2, nei limiti di cui al comma 1 le società partecipate possono svolgere esclusivamente talune attività ivi espressamente individuate (c.d. vincolo di attività).

Fermo quanto sopra, l'operazione sottoposta all'attenzione dell'Autorità con le deliberazioni in esame, appare contravvenire il principio della stretta necessarietà, in quanto i servizi offerti dalle società oggetto di acquisizione da parte di Ventura S.p.A. risultano ampiamente travalicare i confini delle attività consentite dalla deroga legislativa e non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di ACI.

Con tale operazione, infatti, ACI acquista indirettamente la titolarità delle azioni di un importante gruppo societario attivo in molteplici settori del turismo. Dalla bozza di Statuto della Blue Team

¹ Convertito con modificazioni dalla l. 108/2018 (c.d. milleproroghe 2018). Tale norma ha stabilito che l'ACI e gli AC provinciali si adeguino "con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico" di cui al d.lgs. 175/2016 "sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica" entro il 31 dicembre 2018.

² Cfr. il *Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI* e il *Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC di [..]* del 24 luglio 2019.

³ Cfr. *ASI614 Regolamenti di governance delle società controllate da ACI e dagli AC provinciali*, del 29 maggio 2019.

⁴ Ai sensi dell'art. 2.3: "*Le Società hanno per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale ovvero strumentali allo svolgimento di funzioni di ACI. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto di ACF*".

⁵ Ai sensi dell'art. 4.1: "*Gli statuti delle Società assicurano l'omogeneità con i criteri di seguito indicati:*
- [...] *stretta necessarietà dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali di ACF*".

⁶ Cfr., a tale riguardo, la linea di interpretazione particolarmente rigorosa della Corte dei Conti (v. Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr., Delib. 16 gennaio 2018 n. 3 e Delib. 12 dicembre 2017 n. 180).

Travel Network S.p.A., allegata alla comunicazione di ACI, si evince che la nuova società avrà un oggetto sociale molto ampio, comprendendo (art. 1):

- l'attività turistica in genere e quindi la gestione di agenzie di viaggi e la relativa assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione o di altre imprese di trasporto internazionali o nazionali, di agenzie ed attrezzature turistiche;
- l'organizzazione di viaggi in proprio, la fornitura di servizi di addestramento a corsi di formazione in generale e in particolare nell'ambito del turismo, la fornitura di servizi nell'ambito turistico, la gestione di beni immobili propri e di terzi, la produzione di servizi incentrati sulla messa a disposizione di beni immobili e relativa fornitura di tutti i servizi gestionali ad essi connessi, collegati e comunque attinenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, organizzazioni di *meeting* di lavoro, congressi, riunioni, conferenze, corsi di addestramento professionale, segreteria, segreteria telefonica, manutenzione, domiciliazione, consegne e recapiti, messa a disposizione di macchine con e senza autista.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte, la società coprirà in particolare i segmenti di: (i) *business travel* (gestione di viaggi d'affari per conto di aziende nazionali ed internazionali); (ii) turismo (gestione degli spostamenti individuali e di gruppo per scopi privati); (iii) fiere (assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per la partecipazione alle fiere ed esibizioni in genere); (iv) *meeting and incentive* (assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per l'organizzazione di riunioni di lavoro di qualsiasi tipo o per l'organizzazione di viaggi); *outsourcing* (offerta di servizi di viaggi e di assistenza professionale ad altri operatori del settore e non).

È infine prevista la possibilità di offrire altri servizi nel settore dei viaggi e del turismo in genere (ivi compresa la gestione di attività nel settore dell'informazione e dell'editoria, anche attraverso l'uso di mezzi audiovisivi), nonché la commercializzazione di tutti i prodotti inerenti al settore dei viaggi, quali abbigliamento, valigeria, accessori, pubblicazioni, audiovisivi, strumenti elettronici e "*quant'altro di utile e consono per il raggiungimento dello scopo sociale*".

Con riguardo alla descritta operazione ACI evidenzia che, a valle della cessione dei rami di attività relativi ai servizi turistici di Ventura S.p.A., l'ente intende continuare ad avvalersi di una struttura societaria specializzata, ritenendo tale soluzione più idonea "*ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore del turismo*". L'operazione sarebbe dunque "*strettamente necessaria ai fini del pieno perseguimento, da parte dell'ACI, dei propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, lett. d) dello Statuto [...]*".

La citata norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), dello Statuto di ACI, che giustificherebbe l'operazione, prevede che, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 dello Statuto, ACI "*promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie*".

Deve tuttavia ritenersi che *lo sviluppo del turismo degli automobilisti* interno ed internazionale, che ACI promuove e favorisce, non può comprendere qualunque tipo di attività attinente al settore del turismo, ma debba pur sempre restare circoscritto alla finalità di tutela dell'automobilismo italiano, di cui ACI rappresenta e tutela gli interessi⁷.

⁷ In base all'art. 1 del suo Statuto, ACI "*rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti [...] rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.*"

Già nel menzionato parere *ex art. 21-bis* inviato nel mese di maggio 2019, l'Autorità aveva evidenziato come diverse attività svolte da alcune società partecipate direttamente o indirettamente da ACI non possano considerarsi attività strettamente necessarie per le finalità dell'ente. Tra queste, si è menzionata proprio la vendita di servizi turistici, ivi compresa l'offerta di servizi alberghieri e vacanze individuali, *“che sembrano ampiamente travalicare le attività di promozione e sviluppo del turismo degli automobilisti individuate tra le finalità istituzionali di ACI”*.

Tuttavia, nella seconda deliberazione oggetto della comunicazione di ACI, sembra emergere l'intenzione dell'ente di voler persino espandere tale settore di attività, in quanto la scelta di acquisire un concorrente della Ventura S.p.A. *“operante anche nel settore dei viaggi leisure, consente di mantenere un presidio anche in detto specifico segmento di particolare rilevanza per l'Ente”*. Ciò trova riscontro anche nel maggior prezzo di acquisto del Gruppo Blueteam rispetto al prezzo di vendita dei rami di azienda della Ventura S.p.A..

Non si ravvisa tuttavia alcun particolare collegamento, né tanto meno un rapporto di stretta necessità, tra le numerose attività offerte dal gruppo oggetto di acquisizione - in *primis* l'attività di gestione di agenzie di viaggi e organizzazione di viaggi anche per scopi privati, rivolta alla generalità dei consumatori - e la specifica finalità di sviluppo del turismo automobilistico, cui è invece preposta ACI.

In considerazione dell'ampiezza delle attività sopra descritte, tenuto conto dei numerosi servizi offerti dal gruppo Blueteam, si ritiene che, con l'operazione in esame, ACI stia violando i vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del TUSPP.

La comunicazione appare inoltre carente di motivazione analitica, in violazione dell'art. 5, comma 1, del TUSPP (recepito dall'art. 2.1 del *Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI*), che impone all'amministrazione di motivare l'acquisizione non solo con riferimento alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ma altresì evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Nella seconda delibera in esame, oltre a un generico riferimento all'asserita strategicità e stretta necessità del gruppo societario oggetto di acquisizione, viene meramente indicato che, dalla *due diligence* finanziaria svolta sul Gruppo Blueteam, emergono elementi tali da prefigurare la sostenibilità economica dell'operazione *“sotto il profilo della praticabilità e dei futuri equilibri sociali”*. L'acquisizione si profilerebbe, dunque, quale soluzione più idonea a consentire *“il mantenimento, da parte della Società Ventura, di un presidio operativo societario nel settore turistico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”*.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la descritta riorganizzazione societaria della Ventura S.p.A., e in particolare la deliberazione del Consiglio Generale di ACI del 24 luglio 2019, con la quale è stato autorizzato l'acquisto della totalità delle azioni della società Blueteam Travel Network S.r.l. (da trasformare in S.p.A.), sia in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 1, del TUSPP.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'articolo *21-bis*, comma 2, della legge n. 287/90, l'Automobile Club Italia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra

espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso avverso le suddette delibere, trasmesse in data 24 settembre 2019, e ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato relativo al mancato adeguamento di Automobile Club d'Italia al parere motivato espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito alle Deliberazioni del Consiglio Generale di Automobile Club d'Italia del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto il riassetto societario di Ventura S.p.A.

Nella propria riunione del 5 novembre 2019, l'Autorità ha deliberato di esprimere il proprio parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle Deliberazioni del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia ("ACI") del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto il riassetto societario della Ventura S.p.A., trasmesse da ACI in data 24 settembre 2019, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche "TUSPP").

Nello specifico, l'Autorità ha ritenuto che la riorganizzazione societaria di Ventura S.p.A., e in particolare la deliberazione del 24 luglio 2019 con la quale è stato autorizzato l'acquisto della totalità delle azioni della società Blueteam Travel Network S.r.l. (da trasformare in S.p.A.), sia in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 1, del TUSPP, laddove la partecipazione di ACI in società attive nella vendita di servizi turistici, ivi compresa l'attività di gestione di agenzie di viaggi e organizzazione di viaggi anche per scopi privati, risulta contravvenire al principio della stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, l'ACI ha comunicato all'Autorità che, a suo avviso, la riorganizzazione societaria di Ventura S.p.A. è conforme alle norme e ai principi contenuti nel TUSPP (fermo restando l'impegno di ACI a non modificare l'attuale oggetto sociale della acquisenda Blueteam Travel Network).

L'Autorità ha ritenuto che tali osservazioni non forniscono elementi idonei a superare i rilievi concorrenziali evidenziati nel parere motivato in oggetto. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento di ACI al parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità, nella propria riunione del 21 gennaio 2020, ha deliberato l'impugnazione dinanzi al TAR del Lazio delle Deliberazioni in esame.
